

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 marzo 2018 n. 80
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., D.G.R. n. 2037/2013 e articoli 2 e 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Centro della ASL BA. Valutazione comparativa richieste comunali. Parere favorevole in favore della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 sono stati approvati i "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*".

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: "*(...) dunque, la verifica di*

compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria".

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: *"Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

- 6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"*.

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. Fabbisogno.”*, con il quale, in particolare:

a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla *“Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza”* (art. 1) e alla *“Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza”* (art. 2);

b) ne ha rideterminato il fabbisogno stabilendo che: *“1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l’art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:*

e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Il fabbisogno viene determinato come segue:

ASL Bari

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell’area nord, una nella città di Bari, una nell’area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell’area nord, una nella città di Bari, una nell’area ovest, una nell’area sud;

ASL BT

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa

ASL Brindisi

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Brindisi

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud

ASL Foggia

n. 2 strutture residenziali allocate una nella città di Foggia, una nell’area sud a servizio delle ASL Foggia e BT

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una nell’area nord ed una nell’area sud

ASL Lecce

n. 3 strutture residenziali allocate una nella città di Lecce, una nell’area sud, una nell’area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell’area sud, una nell’area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

ASL Taranto

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Taranto

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l’altra nell’area ovest della ASL” (art. 3);

c) ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 9 del 10 febbraio 2010 avente ad oggetto *“Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”*.

Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell’08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all’articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

“ ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera

ASL BT

Area Centro DSS Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani

Zona Interna DSS Canosa di Puglia

ASL BA

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano

Area Ovest DSS Altamura

ASL BR

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA**Area Centro** DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie**Area Ovest** DSS Ginosa**ASL LE****Area Centro** DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie**Area Sud** DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo**Area Nord Jonica** DSS Nardò

Con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per l'Area Centro (erroneamente indicata Area Sud) del territorio dell'ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 1, R.R. n. 9/2010, Centri Residenziali Terapeutici per Minori – C.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35.

A tale determinazione il Servizio è pervenuto considerando e valutando comparativamente le sole richieste di verifica di compatibilità (e relative istanze, con documentazione allegata), giunte a questo Servizio dopo il R.R. n. 9/2010, ma in data anteriore a quella di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013 (07/11/2013), come ivi previsto, ossia:

- a) la richiesta del Comune di Mola di Bari con nota prot. 10256 dell'08/04/2010, acquisita in data 27/04/2010, su istanza della "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari, per un centro residenziale, oltre che per uno semiresidenziale (con esito favorevole);
- b) la richiesta del Comune di Rutigliano con nota prot. 10243 dell'01/06/2010, acquisita in data 16/06/2010, su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano per un centro residenziale (con esito sfavorevole);
- c) la richiesta del Comune di Capurso con nota prot. 21278 dell'05/10/2010, acquisita in data 18/10/2010 su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano per un centro residenziale, oltre che per uno semiresidenziale (con esito sfavorevole).

Non è stata, tuttavia, presa in considerazione la richiesta di verifica di compatibilità del comune di Cassano Murge fatta con nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 in riferimento all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dall'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani per un Centro residenziale terapeutico ex art. 1 R.R. n. 9/2010 per minori e un Centro semiresidenziale terapeutico per minori ex art. 2 R.R. n. 9/2010 in Cassano alla via De Consolibus n. 1.

In seguito ad ulteriori approfondimenti istruttori, si è ritenuto di dover riconsiderare e rivalutare comparativamente con le richieste già oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015 anche la succitata richiesta di verifica di compatibilità fatta dal comune di Cassano, successivamente sollecitata con le note prot. 678 del 16/01/2014 e prot. 13355 del 23/09/2014: a quest'ultima nota il comune di Cassano Murge ha allegato copia della domanda di autorizzazione alla realizzazione a suo tempo presentata dalla Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani in data 01/08/2013, nonchè la nota prot. 1071-14 dell'08/09/2014 con la quale quest'ultima ha confermato la domanda di autorizzazione alla realizzazione dei centri in parola e ha preso atto delle modifiche normative intervenute con i R.R. n. 9/2014 e R.R. n. 14/2014.

All'esito di tale rivalutazione, con determinazione dirigenziale n. 74 del 20/03/2015 questa Sezione ha confermato il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale per l'Area Centro del territorio dell'ASL

BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, già reso con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 29/01/2015, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35. Si confermava, quindi, anche il parere sfavorevole sulle altre richieste dei comuni di Rutigliano e Capurso

Restava esclusa la verifica di compatibilità per la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014.

Con nota del 14/02/2018, indirizzata sia al comune di Mola di Bari che a questa Sezione, il legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus srl ha sollecitato per quanto di competenza la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, richiamando la relativa stanza a suo tempo presentata in data 01/03/2010 e conseguente richiesta comunale di verifica di compatibilità prot. 10256 dell'08/04/2010. Alla suddetta nota, in ragione della normativa sopravvenuta nel frattempo ed in via di integrazione, il legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus srl ha allegato progetto e relazione tecnica aggiornati.

Visto il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo semiresidenziale, ossia *"n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud"*.

Considerata l'Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Bari Ovest, Bari Centro, Bari Est, Triggiano, Modugno, Grumo Appula, Mola di Bari.

Considerate e valutate prioritariamente, **per l'area Centro ASL BA**, le sole richieste di verifica di compatibilità (e relative istanze, con documentazione allegata giunte a questa Sezione dopo il R.R. n. 9/2010, ma in data anteriore a quella di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013 (07/11/2013), come ivi previsto, tenendo conto dei *"requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata"*, rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014, ossia:

- a) la richiesta del Comune di Mola di Bari con nota prot. 10256 dell'08/04/2010, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 27/04/2010, su istanza della "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari, poi sollecitata dalla Domus Aurea nova Salus da ultimo con nota del 14/02/2018 ;
- b) la richiesta del Comune di Capurso con nota prot. 21278 dell'05/10/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 18/10/2010 al n.4672 su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano;
- c) la richiesta del comune di Cassano delle Murge con nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 su istanza dell'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani di Napoli, sollecitata successivamente con le note prot. 678 del 16/01/2014 e prot. 13355 del 23/09/2014 sopra indicate.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area centro).

Viste le planimetrie e la relazione tecnica aggiornate ad integrazione dell'istanza presentata dalla "Domus Aurea Nuova Salus srl" per la struttura semiresidenziale, la cui realizzazione è prevista in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo 35, dalle quali risulta:

- una collocazione della struttura al primo piano di un immobile situato in zona residenziale di espansione del comune, caratterizzata dalla vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali (S.S. 16 bis) e ferroviarie (Ferrovie dello Stato - linea adriatica) ;
- una conformazione caratterizzata da autonomia strutturale (struttura a se stante, non costituente porzione di edificio adibito ad altri usi non socio-sanitari: es. abitazioni civili, uffici, esercizi commerciali) e funzionale;
- un'adeguata e conforme dotazione dei locali e dei servizi (è dotata di tutte le componenti strutturali previste dal punto 6, R.R. n. 14/2014, oltre a locale per attività fisica), con circostanti spazi aperti, a verde e/o attrezzati.

Viste planimetrie e relazione tecnica allegate all'istanza presentata dalla EMI Società Cooperativa Sociale per la realizzazione della struttura semiresidenziale in Capurso alla via epifania 193, dalle quali risulta:

- un'allocazione della struttura al piano terra di un immobile condominiale, situato in zona residenziale semi centrale, adibito ad abitazioni civili e/o uffici, nelle vicinanze di prioritaria via di comunicazione stradale (SS 100) e di linea ferroviaria non primaria (Ferrovie Sud Est);
- essa presenta, tuttavia, ingresso ed alcuni ambienti (sala studio, sala soggiorno pranzo) direttamente prospicienti sulla strada;
- inoltre risulta carente di alcuni elementi strutturali/funzionali, quali: stanza per time out, stanza medico, infermeria.

Viste le planimetrie e la relazione tecnica allegate all'istanza presentata dall'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, per la struttura semiresidenziale in Cassano alla via De Consolibus n. 1, dalle quali risulta:

- una collocazione della struttura in zona residenziale periferica del comune, con circostanti spazi aperti, a verde e/o attrezzati, ma non caratterizzata dalla vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- una conformazione dell'immobile tale che il piano terra lo si può riferire soltanto al lato di esso dove sono ubicati i servizi igienici, cucina e "stanza assistente sociale", mentre gli altri due lati liberi, dove vi sono "laboratorio intrattenimento" "salone studio" "locale colloqui" sono caratterizzati da un dislivello che sembra arrivare fino ai 6/8 metri di altezza dal piano terra;
- risulta carente di alcuni elementi strutturali/funzionali, quali: stanza per time out, stanza per il medico e infermeria.

Considerata, quindi, alla luce del R.R. n. 14/2014, una migliore allocazione (vicinanza a prioritarie vie di comunicazione stradali (S.S. 16 bis) e ferroviarie (linea adriatica)) e soprattutto una maggiore aderenza ai requisiti strutturali e di sicurezza previsti dai punti 5 e 6 e 7 del medesimo regolamento regionale della struttura semi residenziale in Mola di Bari rispetto a quelle in Capurso e in Cassano delle Murge.

Precisato, altresì, che qualora si fosse ravvisata una "rispondenza in eguale misura" ai sensi del punto 5) della succitata D.G.R. n. 2037/2013 (*"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che*

precede temporalmente le altre”) la verifica di compatibilità, per le richieste anteriori all’entrata in vigore della medesima D.G.R., sarebbe stata riconosciuta all’istanza cronologicamente anteriore, quale è quella presentata dalla Domus Aurea Nuova Salus s.r.l. (27/04/2010).

Ritenuta, pertanto, **per l’Area Centro**, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, conforme al fabbisogno allocativo e maggiormente aderente ai requisiti di cui all’articolo 1, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, l’istanza presentata dalla “Domus Aurea Nuova Salus srl” per la struttura residenziale la cui realizzazione è prevista in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo 35.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, degli articoli 2 e 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

1) di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale **per l’Area Centro** del territorio dell’ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 2, R.R. n. 9/2010, Centri Semi Residenziali Terapeutici per Minori – C.S.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;

2) conseguentemente, esprimere parere sfavorevole per le strutture semiresidenziali in Capurso e Cassano delle Murge ricadenti nella medesima Area Centro del territorio dell’ASL BA, di cui alle richieste:

- del Comune di Capurso con nota prot. 21278 dell’05/10/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 18/10/2010 al n.4672 su istanza della “EMI” Società Cooperativa Sociale di Putignano;
- del comune di Cassano delle Murge con nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 su istanza dell’ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani di Napoli, sollecitata successivamente con le note prot. 678 del 16/01/2014 e prot. 13355 del 23/09/2014 sopra indicate.

3) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alle relative istanze e/o alle richieste comunali di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL'
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio, autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, degli articoli 2 e 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:

- di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale **per l'Area Centro** del territorio dell'ASL BA nei confronti della Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014 (già denominati, ex art. 2, R.R. n. 9/2010, Centri Semi Residenziali Terapeutici per Minori – C.S.R.T.M.), sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;
- conseguentemente, esprimere parere sfavorevole per le strutture semiresidenziali in Capurso e Cassano delle Murge ricadenti nella medesima Area Centro del territorio dell'ASL BA, di cui alle richieste:
 - del Comune di Capurso con nota prot. 21278 dell'05/10/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 18/10/2010 al n.4672 su istanza della "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano;
 - del comune di Cassano delle Murge con nota A.R. prot. 12007 del 23/08/2013 su istanza dell'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani di Napoli, sollecitata successivamente con le note prot. 678 del 16/01/2014 e prot. 13355 del 23/09/2014 sopra indicate;
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alle relative istanze e/o alle richieste comunali di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA);
 - Al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
 - Al Sindaco del Comune di Capurso (BA)
 - Al legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus Srl con sede in Bari al Corso Cavour 156;
 - Al legale rappresentante della EMI Cooperativa Sociale con sede in Putignano (BA) alla via Volta 26;
 - Al legale rappresentante dell'ente ecclesiastico Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Napoli alla via G. Santacroce 19;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)